

# EFFICIENZA ENERGETICA E NUOVA NORMATIVA: PRIME RIFLESSIONI


SIMONE SILVESTRI\*

L'autore si interroga su come si possa intervenire per una "riqualificazione energetica" corretta degli edifici di valore estetico rilevante. E, soprattutto, come si debba operare nel rispetto degli standard richiesti dal quadro normativo vigente che ha recepito le norme europee. Malgrado la complessità di tali quesiti la risposta è chiara e semplice: si deve partire da una formazione attraverso percorsi in grado di dare valore aggiunto alla nostra attività lavorativa che ha per oggetto la "prestazione d'opera intellettuale".

Il patrimonio edilizio esistente ha, in molti casi, un valore estetico rilevante. Rispetto all'intero costruito, una porzione non trascurabile (40%) degli edifici esistenti presenta queste caratteristiche. Quanto consumano "energeticamente" questi edifici? Qual è la loro prestazione energetica globale? Qual è il loro fabbisogno di energia netta? A queste e ad altre domande, chi si occupa di prestazione energetica degli edifici, è chiamato a dare una risposta qualificata ed indipendente. Come si può intervenire correttamente su questa tipologia di edifici per una "riqualificazione energetica"? E, soprattutto, come operare senza che ciò comprometta il loro valore estetico, nel rispetto degli standard richiesti dal quadro normativo vigente che, finalmente, ha recepito completamente l'utile strumento rappresentato dalla Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia?

Articolate e complesse sono le risposte; tuttavia chiaro e semplice è il punto di partenza: una formazione attraverso percorsi in grado di dare valore aggiunto alla nostra attività lavorativa.

In questo quadro di maggiore consapevolezza non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità agendo superficialmente o non rispettando quanto ci viene richiesto dal legislatore nell'esercizio della professione che, ricordo, ha per oggetto la "prestazione d'opera intellettuale".



ESISTE UN ASPETTO NELLA “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA” CHE È L’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E L’OTTIMALE RAPPORTO TRA IL BENEFICIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO/ESTETICA DELLE SCELTE DA FARSÌ.

Il codice di deontologia professionale – Sezione II (prestazione d’opera intellettuale) ci ricorda tra l’altro che occorre esercitare l’attività professionale “... secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, ...”.

La fonte dell’efficienza energetica, applicata all’edilizia, è capace di moltiplicare la disponibilità delle risorse attuali e di ridurre la pressione sulla sostenibilità della nostra società a condizione che si agisca secondo i principi appena illustrati.

Esiste un aspetto nella “riqualificazione energetica edilizia” che è l’integrazione architettonica della riqualificazione energetica e l’ottimale rapporto tra il beneficio energetico e la sostenibilità economico/estetica delle scelte da farsi.

Il principale strumento normativo di riferimento, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in vi-

gore con tutte le sue successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto due elementi/strumenti in grado di aiutare tutti coloro che intendono operare in questo particolare ambito: “l’edificio di riferimento” ed il “livello ottimale in funzione dei costi”.

Il primo è uno strumento a supporto dell’attività principalmente tecnico, mentre l’altro, è evidente, lascia intendere un’attività tecnico-economica necessaria per formulare le ipotesi progettuali degli interventi sugli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.

Infatti, con l’entrata in vigore del d.m. 26 giugno 2015 (G.U. Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015 – Suppl. Ordinario n. 39) è finalmente disponibile, in Italia, un quadro metodologico comparativo, conforme alla direttiva 2010/31/UE, per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per gli elementi edilizi.

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 HA INTRODOTTI DUE STRUMENTI IN GRADO DI AIUTARE COLORO CHE INTENDONO OPERARE IN QUESTO AMBITO: “L’EDIFICIO DI RIFERIMENTO” ED IL “LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI”.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI	DESCRIZIONE	PARTI INTERESSATE DALL'INTERVENTO	VERIFICHE REQUISITI
Nuova costruzione	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti	Involucro ed impianti	Intero edificio
Ampliamenti dell'edificio con modifica degli impianti esistenti o con nuovo impianto dedicato all'ampliamento	Volume lordo realizzato e climatizzato >15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m <sup>3</sup>	Involucro ed impianti	Solo sulla nuova porzione di edificio
Ristrutturazioni importanti di 1° livello	Superficie ristrutturata >50% superficie lorda disperdente	Involucro ed impianti	Intero edificio
Ristrutturazioni importanti di 2° livello	Superficie ristrutturata >25% superficie lorda disperdente	Involucro o impianti	Solo le parti interessate
Riqualificazione energetica		Singoli componenti di involucro o impianti	Solo le parti e componenti oggetto di intervento

Breve sintesi delle verifiche dei requisiti per ogni tipologia di intervento

In particolare, per chi ancora non si è mai occupato di prestazione energetica degli edifici, ricordiamo che l'edificio di riferimento (o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica) è un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, con caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Il secondo strumento, invece, il livello ottimale in funzione dei costi è considerato il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

- 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
- 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
- 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazioni in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.





Edward Hopper - Sun in an empty room



Edward Hopper - Stanze sul mare



Edward Hopper - Ufficio di notte

Ma cosa si intende per riqualificazione energetica di un edificio? Nel precedente articolo (v. n. 62/15 p. 7) ricordavamo la differenza tra le principali tipologie di intervento sugli edifici oggetto della specifica attenzione del legislatore in materia di prestazione energetica. Come spesso accade nel caso di argomenti che si collocano ai confini tra diverse discipline, nel linguaggio comune c'è un po' di confusione su quale sia una riqualificazione energetica. In realtà, a parte il nome, per chiarirsi le idee occorre necessariamente affidarsi alle definizioni di ristrutturazione importante di primo e secondo livello. Infatti:

- per **Ristrutturazione importante di primo livello**, si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio;

- per **Ristrutturazione importante di secondo livello**, si intende l'intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può comprendere anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

- per **Riqualificazione Energetica** si intendono gli interventi non riconducibili ai casi illustrati in precedenza e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Essi interessano l'involucro edilizio con un'incidenza non superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali compresa la sostituzione del generatore.

Riguardano, dunque, per la categoria una fetta importante dell'attività professionale e per questo devono essere affrontati con un'adeguata competenza.

(NDR – Alle pagine 29 e seguenti è pubblicato il lavoro della Commissione Certificazione energetica ed acustica del Collegio che ha redatto un'ampia informativa sul d.m. 26/06/2015 entrato in vigore il 1° ottobre 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici, che sostituisce il D.P.R. n. 59/2009 ed il d.m. 26/06/2009).